

di **Alessandro Belluzzo**.

Analisi degli aspetti giuridici e fiscali relativi ai cittadini che risiedono o pensano di trasferirsi all'estero, o che vorrebbero usufruire delle norme per il rientro del capitale umano.

Ricordo brevemente che, come noto, l'iscrizione all'AIRE è un preciso obbligo normativo: la Legge 470/1988 prevede, infatti, l'iscrizione all'Anagrafe consolare entro 90 giorni dal trasferimento per tutti coloro che intendano risiedere all'estero per un periodo superiore ad un anno. L'iscrizione all'AIRE non rappresenta solo un diritto/dovere di legge - e civico - del cittadino che si trasferisce, ma anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, penso non solo al rinnovo o rilascio di documenti ma anche alla possibilità di partecipare alle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Inoltre, ed è questo il punto che in questa sede interessa di più, all'iscrizione all'AIRE – o alla mancata iscrizione – consegue la determinazione della residenza fiscale dell'individuo trasferitosi.

In molti, tra i cittadini italiani residenti in Regno Unito, che è la comunità con la quale mi rapporto più di frequente, stanno sanando la propria posizione ritenendo erroneamente che tale iscrizione possa rappresentare uno strumento di tutela contro i possibili effetti della Brexit. Come sappiamo, trattandosi di una norma "interna" di diritto italiano, tale iscrizione non rappresenta una prova di residenza ai fini britannici; eppure le conseguenze di tale erroneo convincimento si sono riversate, e tuttora si avvertono, sul Consolato italiano di Londra, che ha visto aumentare in modo esponenziale il numero delle richieste dal 2016 ad oggi al punto da fare diventare quello di Londra il primo Consolato italiano al mondo per mole di iscritti; di converso, sempre i dati ufficiali, rilevano come il numero di italiani che hanno deciso di trasferirsi in Regno Unito dopo la Brexit è in calo.

In ultima analisi, anche per indirizzare i controlli dell'Amministrazione Finanziaria – e questo, vorrei sottolinearlo, a beneficio sia dei cittadini che dell'intero "sistema tributario italiano" - appare necessario definire ma soprattutto ridefinire la funzione dell'AIRE, sicché:

- se considerata meramente amministrativa, e dunque una sorta di "censimento" degli italiani all'estero, allora potrebbe anche essere abolita;
- se, come è attualmente, deve rappresentare un diritto ma anche un dovere del cittadino, allora bisognerebbe prevedere un'ammenda per chi non ottempera all'iscrizione – e naturalmente per questo lasciamo al legislatore determinare le modalità, la tempistica e l'importo ritenuto adeguato; ☐ infine, ed al fine di consentire al cittadino/contribuente di rettificare la propria posizione, suggerirei di prevedere anche una possibile sanatoria per chi non ha provveduto al dovere di iscrizione entro i termini stabiliti. Naturalmente, anche in questo caso sarà il legislatore a valutarne i termini;
- la normativa proposta, e la possibile sanatoria, appare utile sottolinearlo, dovrebbero applicarsi anche nei confronti dei cittadini italiani che volessero rientrare in Italia e così beneficiare degli incentivi previsti dal regime per l'attrazione del "capitale umano", e cioè:
 - i. al regime agevolativo per docenti e ricercatori (di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010);
 - ii. al regime speciale per i lavoratori "impatriati" (di cui all'art. 16 del D.L. 147/2015);
 - iii. all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono a determinate condizioni la propria residenza fiscale in Italia (di cui alla Legge n. 232/2016 che ha introdotto l'articolo 24 bis nel TUIR).

Infatti, anche la normativa per l'attrazione del capitale umano prevede, con declinazioni proprie delle singole fattispecie, che le persone fisiche che vogliono beneficiarne debbano trasferire in Italia la propria residenza fiscale.

E vorrei ricordare che l'Agenzia delle Entrate (con la circolare 17/E del 23/05/2017 e la Risoluzione 51/E del 6 luglio 2018), nel ribadire la necessità dell'iscrizione all'AIRE quale presupposto per essere considerati fiscalmente residenti all'estero, ha confermato la preclusione all'accesso alle agevolazioni per i soggetti che non posseggano questo requisito. Anche in questo caso, pertanto, il dato formale impedisce l'accesso alla normativa a chi non ha adempiuto per tempo all'iscrizione AIRE, con evidente danno tanto per il contribuente quanto in ultima analisi per l'erario stesso.

Per concludere, perché la situazione assuma finalmente chiarezza, e perché le norme soprarichiamate – iscrizione AIRE, residenza fiscale, regime speciale per il rientro del capitale umano – acquistino piena applicazione, ritengo sia dunque necessario un messaggio forte e deciso da parte del legislatore italiano, da una parte conferendo la giusta portata alle Convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato; dall'altra, e soprattutto, ridefinendo i contorni della normativa AIRE e prevedendo in primis un regime sanzionatorio per chi non ottempera, ma anche la possibilità di sanare, entro i termini e i modi che il legislatore stesso riterrà più opportuni, l'iscrizione tardiva ovvero la mancata iscrizione.

Bisognerebbe inoltre rendere, a livello amministrativo, più semplice e veloce la procedura di iscrizione e da ultimo, anche se è forse il concetto più importante, incorporare la residenza fiscale dal presupposto dell'iscrizione all'AIRE, che seppure può rappresentare un elemento probatorio dal quale partire, non può essere in detta sede considerato un punto d'arrivo.

Consentitemi di concludere dicendo che, se davvero si vuole favorire l'economia e l'imprenditorialità italiana, a mio avviso bisognerebbe rivedere e snellire il sistema partendo da un atteggiamento pragmatico ed anti-burocratico: l'AIRE va sicuramente riformata, il sistema tributario emancipato da concetti civilistici recepiti tout court e gli incentivi per l'attrazione del capitale umano in Italia concessi con maggiore elasticità, visto che rappresentano, e su quest'ultimo punto credo che concorderete con me, una fonte di arricchimento morale e materiale per l'intero Paese. Grazie.